

## **PIANO PER TRASPARENZA DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

### PREMESSA

1. Con l'entrata in vigore della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 e con l'approvazione da parte della Giunta provinciale (deliberazione 20 ottobre 2014, n. 1757) del piano per la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione della legge sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si sono verificate le condizioni per l'avvio applicativo - anche nell'ambito del Consiglio provinciale (quale organo statutario autonomo dell'ente Provincia autonoma di Trento) - della disciplina sulla pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati e delle informazioni collegati all'attività istituzionale e amministrativa del Consiglio provinciale.

2. Il rinvio alla normativa provinciale operato dall'articolo 32 del regolamento interno del Consiglio consente di ricostruire e quindi di applicare anche all'amministrazione del Consiglio (per quanto non previsto dai regolamenti consiliari e in quanto compatibile con l'ordinamento assembleare) i principi e la disciplina provinciale in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, secondo modalità e criteri rispettosi delle attribuzioni dello statuto speciale nonché del ruolo e dell'autonomia del Consiglio, e in armonia con i principi stabiliti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

3. Alla stregua del piano approvato dalla Giunta provinciale, il piano per trasparenza del Consiglio della Provincia autonoma di Trento (di seguito: piano) stabilisce quindi contenuti, tempi e modalità per assicurare l'attuazione in ambito consiliare degli obblighi previsti dalla normativa provinciale sulla trasparenza, secondo criteri di progressiva estensione e perfezionamento dei dati già pubblicati.

4. L'impianto normativo di riferimento (ricostruibile col rinvio dell'articolo 32 del regolamento interno) si basa essenzialmente sul mantenimento, in virtù dell'articolo 2 della legge provinciale n. 4 del 2014, degli istituti provinciali vigenti in materia di trasparenza, fatte salve le opportune integrazioni finalizzate all'adeguamento delle norme provinciali alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Tenuto conto del ruolo, delle funzioni, delle attività e della dimensione consiliare, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni e dei dati riguardano, in particolare:

- a) le informazioni e i dati relativi all'istituzione consiliare nelle sue varie componenti (come i consiglieri e i gruppi consiliari, gli organi consiliari, gli organismi autonomi disciplinati in ambito consiliare, le strutture e il personale di supporto), nonché quelli relativi all'organizzazione consiliare e all'attività - istituzionale, amministrativa e contabile - svolta in ambito consiliare;
- b) le informazioni e i dati relativi ai procedimenti e agli atti amministrativi adottati dagli organi e dalle strutture consiliari, in osservanza della legge provinciale sull'attività amministrativa e della disciplina specifica contenuta nei regolamenti consiliari (regolamento interno e altri regolamenti da questo previsti);
- c) le informazioni e i dati relativi agli incarichi (come quelli relativi al conferimento di studi, ricerche, consulenza e collaborazione, e all'affidamento di forniture e servizi) conferiti dall'amministrazione consiliare nell'ambito dell'autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e funzionale del Consiglio.

5. Ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 4 del 2011 le nuove disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità, ivi comprese le modifiche apportate da questa legge alle disposizioni provinciali previgenti, trovano applicazione dal 1° gennaio 2015. Alla luce di tale previsione, questo piano:

- a) individua gli obblighi di pubblicazione sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Consiglio con riferimento all'intero complesso delle disposizioni, preesistenti e nuove, in materia di trasparenza, anche ai fini di un loro coordinamento;
- b) stabilisce alcune regole sui compiti del responsabile per la trasparenza e del nucleo di valutazione del Consiglio;
- c) formula alcune indicazioni ricostruttive sul sistema sanzionatorio.

6. Con riferimento agli ambiti di materia non specificamente disciplinati dalla legge provinciale n. 4 del 2014 e dalle altre leggi provinciali previgenti, in quanto applicabili in base al rinvio dell'articolo 32 del regolamento interno, l'articolo 3 della legge provinciale sulla trasparenza dispone che trova applicazione il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), compatibilmente con quanto previsto dall'ordinamento provinciale.

7. Sotto questo profilo e con riferimento al ruolo, alle funzioni, alle attività e alla dimensione consiliare (che presenta peculiarità e contenuti significativamente diversi e organizzativamente e amministrativamente meno estesi e impattanti rispetto alla dimensione facente capo alla Giunta provinciale), possono considerarsi direttamente applicabili le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riferite ad ambiti di materia non disciplinati da legge provinciale, e in particolare quelle riguardanti:

- a) *Art. 12 - gli obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale;*
- b) *Art. 14 - gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico;*
- c) *Art. 28 - la pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari provinciali;*
- d) *Art. 29 - gli obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo;*
- e) *Art. 30 - gli obblighi di pubblicazione concernenti il patrimonio immobiliare e la gestione del patrimonio;*
- f) *Art. 32 - obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati.*

## **1. OBIETTIVI E DURATA DEL PIANO**

1. Per dare attuazione alle disposizioni della nuova normativa viene assicurato il progressivo completamento dei dati pubblicati sul sito "Amministrazione trasparente" del Consiglio provinciale ad opera delle strutture consiliari competenti.

2. Tale adempimento si concretizza nel completamento - con l'inserimento o l'integrazione delle ulteriori informazioni o dei dati prescritti dalla nuova normativa - delle informazioni e dei dati esistenti e già pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio.

3. L'aggiunta, l'integrazione o la modifica dei dati pubblicati sul sito "Amministrazione trasparente" sono effettuati in coordinamento informativo col responsabile per la trasparenza.

4. A tal fine il responsabile per la trasparenza e i dirigenti delle strutture consiliari competenti possono elaborare un programma di verifica e di implementazione dei dati e delle informazioni necessarie per dare completezza e per migliorare progressivamente, sia sotto il profilo quantitativo qualitativo, l'insieme dei dati attualmente già pubblicati.

5. Il piano è periodicamente aggiornato e tiene luogo del programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dal decreto legislativo n. 33 del 2013.

## **2. ALCUNE INDICAZIONI SULLA CONFIGURAZIONE DEL SITO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

1. La struttura della sezione "Amministrazione trasparente", già attualmente pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio provinciale, relativamente ai dati e alle informazioni, corrisponde a quella allegata al decreto legislativo n. 33/2013. Le pagine sono costantemente aggiornate e progressivamente integrate con i dati resi disponibili dalle strutture competenti.

2. L'architettura di base del sistema di pubblicità dei dati del Consiglio viene quindi sostanzialmente validato. Tale architettura potrà essere aggiornata, nelle sue articolazioni e contenuti, nel rispetto della disciplina e dei principi del sistema normativo che sta alla base del piano.

## **3. SEZIONI**

### ***Disposizioni generali***

1. In questa sezione sono pubblicati, oltre al piano per la trasparenza del Consiglio, i collegamenti con le fonti fondamentali dell'autonomia statutaria e consiliare e con le normative più significative che regolano l'attività consiliare, i principali atti amministrativi generali che ne disciplinano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività consiliari, con le circolari interpretative. Sono inoltre resi disponibili i codici disciplinari e di comportamento. In questa sezione saranno infine collocate le informazioni concernenti il piano anticorruzione del Consiglio provinciale e i connessi documenti, nonché le ulteriori informazioni utili a migliorare i rapporti fra il Consiglio e la comunità.

### ***Organizzazione***

1. In questa sezione sono pubblicati i dati relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo (organi interni del Consiglio, consiglieri, altri organismi consiliari) con l'indicazione delle relative competenze e compensi, i rendiconti dei gruppi consiliari provinciali, l'articolazione delle strutture consiliari, con l'indicazione, per ciascuna struttura organizzativa, delle competenze, del responsabile e dei recapiti utili e il relativo organigramma. Sono inoltre pubblicati i numeri di telefono e i recapiti di posta elettronica dei dipendenti del Consiglio, oltre agli elenchi delle caselle di posta elettronica degli uffici, sia istituzionali che certificate.

### ***Consulenti e collaboratori***

1. In questa sezione sono pubblicati, in attuazione della normativa provinciale sui contratti, i dati relativi agli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione affidati dal Consiglio provinciale nel rispetto del regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio 6 novembre 2007, n. 70. Sono altresì pubblicati gli incarichi di progettazione e direzione lavori affidati ai sensi della legge provinciale sui lavori pubblici.

### ***Personale***

1. In questa sezione sono pubblicate le informazioni relative agli incarichi amministrativi di vertice e agli incarichi dirigenziali, i dati relativi alle posizioni organizzative (uffici), i dati relativi alla dotazione organica, al personale non a tempo indeterminato, ai tassi di assenza, alle retribuzioni, ai tassi di assenza, agli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti. Sono inoltre pubblicati dati relativi alla contrattazione collettiva e alla contrattazione integrativa, nonché i dati relativi al nucleo di valutazione.

### ***Bandi di concorso***

1. In questa sezione sono pubblicati le informazioni ed i bandi dei concorsi e delle selezioni pubbliche indetti dal Consiglio.

### ***Performance***

1. In questa sezione sono pubblicati i documenti relativi al sistema di valutazione della prestazione del personale: sia quello relativo alla valutazione per il personale delle categorie, sia quello relativo alla valutazione dei dirigenti e dei direttori. E' inoltre pubblicato l'ammontare complessivo dei premi collegati alla valutazione della prestazione del personale.

### ***Attività e procedimenti***

1. In questa sezione sarà reso pubblico l'elenco dei principali procedimenti amministrativi di competenza dell'amministrazione consiliare, con i relativi dati informativi. Saranno pubblicati anche i dati sul monitoraggio del rispetto dei termini dei procedimenti e le informazioni utili sul rapporto fra utenti dell'amministrazione consiliare e le relative strutture e attività (ad esempio i riferimenti relativi al diritto di accesso).

### ***Provvedimenti***

1. In questa sezione saranno pubblicati gli elenchi e i testi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico-amministrativo del Consiglio (deliberazioni dell'Ufficio di presidenza e determinazioni del Presidente del Consiglio) secondo i criteri stabiliti dalla normativa sulla pubblicità dell'attività amministrativa consiliare e provinciale.

### ***Bandi di gara e contratti***

1. In questa sezione sono pubblicati i bandi di gara (bandi di lavori e bandi di servizi e forniture) che l'amministrazione del Consiglio attiva con modalità di scelta del contraente che prevedono l'utilizzo di sistemi e strumenti telematici. Sono inoltre pubblicati

informazioni e dati riassuntivi relativi all'affidamento di lavori, forniture e servizi.

### ***Bilanci***

1. In questa sezione sono resi pubblici i bilanci preventivi (con i relativi assestamenti) e i rendiconti del Consiglio provinciale. Sono inoltre pubblicati sia le relazioni ai bilanci preventivi e ai rendiconti, sia dati di sintesi utili alla loro comprensione.

### ***Beni immobili e gestione patrimonio***

1. In questa sezione sono pubblicate le informazioni identificative degli immobili posseduti dal Consiglio, nonché quelle concernenti i canoni di locazione affitto.

### ***Servizi erogati***

1. In questa sezione saranno rese pubbliche informazioni su principali servizi offerti dal Consiglio (organismi autonomi collegati) alla comunità, con i costi contabilizzati, i tempi medi di erogazione dei servizi, le eventuali carte di servizi.

### ***Pagamenti dell'amministrazione***

1. In questa sezione sono pubblicati i dati e le informazioni relative all'indicatore di tempestività dei pagamenti e alle informazioni su Iban e pagamenti informatici.

## **4. COMPITI DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 della legge provinciale n. 4 del 2014 in relazione all'istituto dell'accesso civico, il responsabile per la trasparenza del Consiglio provinciale svolge in particolare, ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge provinciale, i seguenti compiti:

- a) promuove e verifica l'applicazione delle disposizioni applicabili al Consiglio in materia di trasparenza;
- b) elabora indicazioni, in collaborazione con i responsabili di struttura, utili per il completamento e l'ottimizzazione della pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla legge provinciale n. 4/2014;
- c) segnala alla struttura competente in materia di procedimenti disciplinari e al nucleo di valutazione del Consiglio i casi di inadempimento della normativa sulla trasparenza, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, compresa la valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato;
- d) assicura il collegamento e il coordinamento attuativo fra il piano di prevenzione della corruzione e il piano per la trasparenza;
- e) effettua il monitoraggio, anche a campione, dei dati contenuti nelle singole sezioni dell'area "Amministrazione trasparente", per definirne l'adeguatezza, migliorarne i contenuti e rilevare eventuali irregolarità;
- f) decide sulle richieste di accesso civico presentate ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale n. 4 del 2014.

## **5. SISTEMA SANZIONATORIO**

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 4 del 2014, dispone che "Per la violazione degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa provinciale si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 per le corrispondenti fattispecie disciplinate nel medesimo decreto".

2. Il decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede un articolato sistema di sanzioni per le ipotesi di violazione degli obblighi di trasparenza; l'inadempimento può, infatti, comportare responsabilità disciplinare, dirigenziale e amministrativa, nonché l'applicazione di sanzioni amministrative.

3. Si applica, in quanto compatibile con l'ordinamento consiliare e nel rispetto del sistema organizzativo del Consiglio, la disciplina adottata dalla Provincia per regolamentare i contenuti, i criteri e le modalità di applicazione delle sanzioni.

## **6. COMPITI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

1. Nel rispetto della disciplina stabilita con provvedimenti dell'Ufficio di presidenza, il nucleo di valutazione del Consiglio provinciale:

- a) in osservanza delle indicazioni contenute nel piano, attesta l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e ne promuove il rispetto nell'ambito delle sue competenze. Al fine di consentire l'espletamento dei compiti del nucleo il Presidente del Consiglio può stabilire indirizzi di coordinamento, fra i responsabili delle strutture interessate e il responsabile per la trasparenza;
- b) riceve dal responsabile per la trasparenza del Consiglio provinciale le segnalazioni relative ai casi di inadempimento o di parziale adempimento della legge per l'adozione dei provvedimenti di competenza, compresa la valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

Parte integrante della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 61 di data 9 dicembre 2014.

Il Presidente  
Bruno Gino Dorigatti

Il verbalizzante  
Elisabetta Loss

